



# 1.4.1

**POSTAL CONVENTION  
AUSTRIA MODENA 3.12.1817  
(A.S. VIENNA)**

# Convenzione

tra l'Ufficio Generale delle Poste di Sua Maestà l'Imperatore  
d'Austria, e quello delle Poste di Sua Altezza Reale  
il Duca di Modena

Nei avvenimenti accaduti in Italia avendo alterato le relazioni delle  
poste, e delle corrispondenze, dimodochè divenne ora necessario lo stabilire i rapporti tra  
l'Ufficio Generale delle poste di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, e  
quello di Sua Altezza Reale il Duca di Modena sopra basi più analoghe  
alle circostanze de' tempi, i Governi rispettivi hanno nominato a quest'effetto de  
Commissari autorizzati a negoziare, concludere, e sottoscrivere una Convenzione; cioè  
per l'Ufficio Imperiale il Signor Barone Francesco di Sandogna Ciamburlani,  
e Consigliere di Segreteria della Maestà Sua Imperiale Reale Apostolica, e  
Cavaliere dell'Ordine di Cristo, e dei Santi Maurizio, e Salaria munito della pleni-  
potenza del Ministero degli Affari Esteri, e per l'Ufficio Reale di Modena il  
Signor Avvocato Giuseppe Ciochi Consigliere del Ministero degli Affari Esteri, i  
quali dopo aver cambiato le loro plenipotenze sono convenuti, salva la ratifica delle  
Parti contraenti, degli Articoli seguenti.

## Art. 1.

Sarà mantenuta una corrispondenza diretta, e regolare tra l'Ufficio  
Generale delle poste di S. M. l'Imperatore d'Austria, e quello di S. A. R.  
il Duca di Modena ad oggetto di trasmettere, ricevere, e distribuire le lettere, ed  
i plichi secondo il praticato per l'addietro.

## Art. 2.

Corriere, o le Staffette ordinarie dell'Ufficio Generale delle poste Imperiali

teranno la Strada di Mantova per Modena a Bologna, e Firenze finora praticata,  
o quella spicialmente stabilita a quest' uopo, che da Mantova conduce per Modena a  
Pistoja e Firenze nel caso che venisse riattivata. —

Art. 5.

Le spese dei Corrieri o delle Staffette ordinarie che saranno spedite dall' Ufficio  
Imperiale restano interamente a carico delle poste di S. M. J. R. Ap. o dell' Ufficio  
Toscane che ha assunto quest' impegno per l' Ufficio Imperiale, e stabilito che essi  
non pagheranno nel Duato che le tasse delle corse e manie in vigore attualmente  
in ambedue gli Stati, tasse che non potranno cambiarsi se non di comune intelli-  
genza.

Le scorte poi, se ne abbisognano, si forniranno loro gratuitamente.

Art. 6.

L' Ufficio Reale non trasmetterà che all' Ufficio Imperiale tutte le corrispon-  
denze destinate per le Provincie dell' Impero Austriaco, della Svizzera, della Francia,  
dei Paesi Bassi, della Gran Bretagna e dell' Irlanda, della Prussia, della Danimarca,  
della Svezia e della Norvegia, della Russia e della Polonia, della Turchia Europea  
e del Levante, come pure quelle per tutti i Regni, Paesi, e Città componenti la  
Confederazione Germanica; finalmente l' Ufficio di Modena rimetterà ai Corrieri  
dell' Ufficio Imperiale al loro passaggio i pacchi contenenti le corrispondenze  
per lo Stato della Chiesa, per la Toscana, e per il Regno delle due Sicilie.

Reciprocamente l' Ufficio Imperiale farà consegnare dai suoi Corrieri alle  
Poste Reali tutte le corrispondenze provenienti dagli Stati, Paesi, e Città suddetti  
destinate per i Duati di Modena, e di Massa Carrara.

Art. 7.

È convenuto che l' Ufficio di Modena pagherà alle poste Imperiali per  
spese di trasporto fino a Modena ed oltre, e per il transito delle corrispondenze  
esterne, come fissate nel modo seguente.

Per le lettere della Svizzera 15. Duimi per 30. Grammi; per quelle dell' Impero

Illustrato, e quello nascenti nel Regno Lombardo-Veneto che saranno trasmessi gratis, decimi dodici per trenta grammi.

Per le lettere della Francia ventitre decimi per trenta grammi. Per queste ultime viene stipulato che potranno affrancarsi liberamente in Modena per la Francia, ed essere viceversa ricevute libere di ogni spesa nel Ducato di Modena quando sono state affrancate in Francia; il tutto agli stessi prezzi che correranno a quest' uopo fra Milano, e la Francia, avvertendosi che il prodotto delle affrancazioni andrà a profitto dell' Ufficio che l' avrà percepito.

Per le lettere dei Regni, Paesi, e Città componenti la Confederazione Germanica Decimi venti per trenta grammi.

Per quelle de Paesi bassi, della Gran Bretagna e dell' Irlanda, della Prussia, della Danimarca, della Svezia, e della Norvegia, della Polonia e della Russia Decimi trentasei per trenta grammi.

Finalmente per le lettere della Turchia Europea e del Levante Decimi quaranta per trenta grammi. Il tutto s' intende all' eccezione delle spese, di cui potessero essere sopracaricate.

Si conviene per altro a maggior comodità dei due Uffici postali di valutare il prodotto dei prezzi qui soprafissati in annue italiane lire mille e cinquecento 1500., le quali l' Ufficio di Modena corrisponderà a quello di S. M. J. R. App. in sostituzione, e come rappresentanti il prodotto stesso.

In corrispettività di quest' annua somma l' Ufficio Imperiale assume l' obbligo di trasmettere, secondo il praticato finora, le lettere ed i plichi provenienti dai suddetti paesi esenti da qualsivoglia pagamento, salvo il solito prezzo per le lettere di Francia, e le indicate spese di sopracarico, e finché si lascerà in vigore la presente Convenzione.

Art. 6.

Le lettere del Ducato per suddetti paesi saranno consegnate gratuitamente all' Ufficio Imperiale all' eccezione delle lettere per l' America settentrionale che

devono essere affrancate interamente fino all'ultimo confine Austriaco al prezzo da comunicarsi dall'Ufficio di Milano.

Art. 7.

Rimane espressamente convenuto che non si ammetterà dichiarazione alcuna del valore delle lettere e de' plichi, che potranno essere raccomandati, e come tali iscritti su i fogli d'Avviso degli Uffici di corrispondenza.

Nel caso che una lettera o plico raccomandato venisse smarrito, è convenuto un reintegro di lire cinquanta italiane in piena facoltà d'ogni reclamo per parte dell'Ufficio mittente, e queste verranno pagate nel termine di tre mesi dall'Ufficio in cui sarà stata smarrita la lettera o il plico a favore del proprietario.

Art. 8.

Le rispettive tariffe fin qui in osservanza per le spedizioni di numerario, oggetti di valore, effetti, mercanzie, commestibili e contenutissime da essere mantenute provvisoriamente.

Art. 9.

Al termine di ogni trimestre gli Uffici corrispondenti invieranno rispettivamente al lor Ufficio Generale i Conti che saranno regolati da Ufficio o Ufficio, e che saranno tenuti a moneta d'Italia, ed il saldo dovuto sarà trasmesso all'Ufficio creditore col mezzo del fchiere ordinario Imperiale o Toscano entro due mesi al più tardi nella suddetta moneta.


Art. 10.

La presente Convenzione ~~comincerà a produrre~~ comincerà ad avere il suo pieno effetto quindici giorni dopo la data del cambio delle ratificazioni, continuerà ad essere in vigore per anni cinque, e s'intenderà prorogata d'anno

in anno fuso a dichiarazione contraria di una Delle due Parti  
contraenti. —

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarj si sono sottoscritti, e vi hanno  
apposto il loro sigillo.

Modena l'22 Decembri mille ottocento diciassette.



Il Barone di Sardegna

Giuseppe Luigi Casati